



È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 21 settembre 2022, n. 142 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante *Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*.

## LAVORATORI FRAGILI E SMART WORKING

<b>Art. 23-bis comma 1</b>	<p>All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".</p>	<p>Sono prorogate fino al <b>31 dicembre 2022</b> le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'<a href="#">articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 24 aprile 2020, n. 27</a>.</p> <p>i lavoratori "fragili" ovvero in possesso di una "certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104" (art. 26, comma 2).</p> <p>Tali lavoratori, ai sensi del citato comma 2-bis, "svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto."</p> <p>Poiché le attività scolastiche e didattiche si svolgono in presenza, il <b>docente "fragile"</b> può lavorare da remoto non svolgendo attività di insegnamento ma impegnandosi in compiti attinenti alla propria mansione quali, ad esempio, attività di supporto all'organizzazione o iniziative di formazione professionale.</p> <p>Si provvederà alla sostituzione del docente impegnato in modalità agile conferendo un incarico di supplenza.</p>
--------------------------------	--	--

		<p>Il <b>personale ATA, a esclusione di quello ausiliario</b>, può, in via generale, svolgere la prestazione lavorativa in <i>smart working</i> secondo la modalità semplificata.</p> <p>Poiché il comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 18/2020 non è stato prorogato, fatte salve eventuali diverse indicazioni ministeriali, i lavoratori per i quali non è possibile svolgere le mansioni in modalità agile andranno collocati d'ufficio in malattia, con applicazione dei periodi di comports previsti.</p>
--	--	---